

cammina, cammina, cammina, come la fata errante che non si può fermare.

\*\*

Ma l'ultimo tasto geme nella nota finale.

\*\*

Chi siete voi che suonate con tanto fascino il cembalo, e ci fate sognare? Non vi chiamate voi forse col nome giocondo delle fate di cui popolammo le fiabe ai piccini? Perché le vostre mani bianche si sono fermate segnando la fine del sogno che facevamo? Perché?

\*\*

La sala si vuota a poco a poco: le mammine, ascoltando il cinguettio delle loro bimbe, escono e sorridono: qualche stretta di mano, un ronzio di saluti, l'alternarsi degl'inchini.

E si è nella via, fra la neve che stende il suo lembo inospite, e che richiama alla realtà.

La vita!

Ecco, ed il sogno rimane solo per accrescerci il rimpianto.

Alca.

## CORRISPONDENZA

Ill.mo signor Direttore  
della Gazzetta d'Acqui

Ho letto con interessamento l'elaborato studio dell'egregio signor dott. Nino Benzi sul *Dazio Consumo* (n. 52 « Gazzetta d'Acqui » 1914 e 7 1915), e solo mi spiace che il valente giovane non concluda con una proposta decisa per surrogare quella tassa, di largo gettito, imprescindibile per la finanza sia dello Stato che dei Comuni.

L'espedito di aumentare la *sovrimposta*, verso il quale il dott. Benzi mostra qualche inclinazione, fu, egli dice, adottato con successo in Spagna, ma da noi sarebbe, a mio avviso, malissimo accetto.

Anzitutto, Comuni e Provincia hanno facoltà di eccedere l'imposta erariale, non già di cinquanta centesimi per lira, come egli scrive, ma di sessanta, per effetto della legge 6 luglio 1912, n. 767, la quale, per necessità di cose, ammettiamolo, ha rimosso quasi tutti i freni che la legislazione precedente imponeva agli Enti locali, avidi di trarre da questa comoda sorgente i mezzi di sopporre alle loro spese, crescenti di giorno in giorno in modo spaventoso.

Forse, badate alla parola dubitativa, che può camparmi dai fulmini dei miei compagni di sventura, piccoli proprietari, forse, dico, nel nostro Comune l'imposta *terreni* sarebbe suscettibile di un qualche aumento, subito con rassegnazione per corrispettivo dell'abolizione della esosa barriera daziaria, ma l'imposta *fabbricati* è saturata all'eccesso, e noi versiamo appunto nell'amara condizione prospettata dall'egregio Benzi, che l'aumento, con l'inasprimento delle pignoni più tenui, ricadrebbe a danno del proletariato.

Nè egli ha d'uopo che io gli rammenti la disposizione dell'art. 303 della legge comunale (modificata dalla citata legge del 1912) il quale prescrive che la *sovrimposta* colpisca « con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati ».

In conclusione, allo stato attuale non solo della legislazione, ma anche degli studi finanziari, il più savio partito che possiamo adottare, rimane ancora quello di tenerci il vecchio, antipatico e costoso ordigno d'imposta che è il dazio, a comune chiuso, con relativa cinta, ingegrandoci, quanto è possibile, di scemare gli inconvenienti.

Un ex Consigliere rurale.

Ai Signori Abbonati a cui scade l'abbonamento e a quelli a cui è di già scaduto rivolgiamo preghiera di volersi tosto mettere in regola e li avvertiamo che non si invierà più il giornale a quanti non manderanno l'importo del nuovo abbonamento.

## CONTRO L'ALCOOLISMO

Ecco le disposizioni legislative e regolamentari sui provvedimenti per combattere l'alcoolismo, che in apposita tabella dovranno esporsi nei locali dei pubblici esercizi, a norma dell'art. 34 del Regolamento approvato con R. Decreto 22 ottobre 1914, N. 1238:

Legge 19 Giugno 1913, N. 632

Art. 3 (1<sup>a</sup> parte 3<sup>o</sup> comma) — La vendita delle bevande alcoliche, di cui all'art. 1, è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche.

Art. 4 — E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcoliche di cui all'articolo 1.

E' loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Art. 5 — E' vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcoliche di cui all'articolo 1.

Art. 6 — Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio *Assenzio*.

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per 100 del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'articolo 42 della legge sanitaria.

Art. 11 — Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dall'estinzione della seconda condanna.

Regolamento 22 Ottobre 1914, N. 1238

Art. 25 — Non si reputa vendita al minuto di bevande alcoliche, agli effetti della legge contro l'alcoolismo e della legge di pubblica sicurezza, quella per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) che la vendita sia fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita;

b) che la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore al limite di mezzo litro per le bevande alcoliche indicate nell'art. 1 della legge e di due terzi di litro per le altre.

La vendita ambulante di bevande alcoliche è sempre considerata vendita al minuto.

Art. 26 — Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per 100 del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 27 — Il divieto di vendita nei giorni festivi e di elezioni amministrative o politiche delle bevande alcoliche, di cui all'articolo 1 della legge,

non si estende agli alberghi ed alle locande purchè le somministrazioni siano fatte di regola a persone che vi alloggiavano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali a norma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, N. 468, sull'esercizio delle farmacie.

Art. 28 — Ai minori di anni 16 possono dagli esercenti essere somministrate durante i pasti bevande alcoliche, eccettuate quelle di cui all'art. 1 della legge restando fermo quanto dispone in ogni altra parte l'articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Art. 29 — Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche, di cui all'art. 1 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, o presso i venditori ambulanti, debbono portare all'esterno in modo visibile la designazione del liquore con la scritta: *Contiene alcool in quantità superiore al 21 per 100 del volume*.

Art. 30 — E' vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi genere alle quali si attribuiscono sui recipienti, o con annunci nell'esercizio, proprietà curative specifiche.

Art. 31 — Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcolica non possono essere impiegate donne che non abbiano compiuto gli anni 18 di età, fatta eccezione per le persone della famiglia dell'esercente.

Tuttavia è in facoltà del Prefetto di vietare, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni 18.

Art. 32 — Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche, di cui all'art. 1 della legge, come premio di scommessa o di giuoco.

Art. 33 — La vendita al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi genere non può mai farsi a prezzo ragguagliato ad ora od a frazione di ora.

## Corriere Giudiziario

R. TRIBUNALE DI ACQUI

*Furto* — Pisano Giovanni fu Giulio, era imputato di avere: 1. rubato L. 250 al proprio padrone Gaino Pietro da Melazzo; 2. rubato L. 0,80 a tal Pesce Domenico.

In esito all'orale dibattimento il Tribunale, accogliendo l'istanza della difesa, assolse il Pisano dal furto delle L. 250 e dichiarò estinta l'azione penale per l'amnistia per il furto di L. 0,80.

Difensore: avv. Galliani Lazzaro.

*Bancarotta* — Rizzoglio Gio. Batta da Bistagno imputato di bancarotta semplice, venne condannato a mesi 5 di detenzione colla condanna condizionale.

Difesa: avv. Galliani Lazzaro.

R. PRETURA DI ACQUI

*Appropriazione indebita* — Sobrero Paolo era imputato del delitto previsto dall'Art. 417 Cod. Pen., per essersi appropriato per trarne profitto, di un birroccino datogli in pegno da Pistarino Francesco.

In esito al dibattimento, il sig. Pretore mandò assolto il Sobrero per insufficienza di indizi.

Difesa: avv. Bisio.

*Diffamazione* — Rapetti Giovanni di Morsasco era imputato di diffamazione in base all'Art. 393 per aver offeso l'onore e la reputazione di Bovio Maddalena.

All'aprirsi dell'udienza, si addiuvò ad una transazione fra le parti in base alla quale il Rapetti pagò le spese giudiziali.

Parte civile: avv. Bisio.

## BRUNO BATTISTA

(Vedi avviso quarta pagina).

## NOTE AGRICOLE

### CONTRO LA GRAMIGNA

Come si propaga la gramigna

Abbiamo provato nel mese d'aprile a mettere nel terreno un pezzo di gramigna lungo tre centimetri.

Alla fine dell'annata abbiamo estirpato la pianta prodotta.

Era lunga m. 1.53 e contava 43 nodi.

Questa piccola prova ci dà un'idea del potere di propagazione che ha la terribile erbaccia.

Lo scasso per estirpare la gramigna

Per estirpare la gramigna che ha invaso un terreno vi sono tre mezzi che si possono applicare a seconda delle circostanze.

Il primo consiste nello scasso e nel rimuoverla, avendo cura di arrivare fino al cosiddetto *nero*, cioè all'ultima porzione di gramigna che per il processo di decomposizione è già necrotizzata.

Il lavoro deve essere eseguito a giornate e non a cottimo, perchè altrimenti è assai difficile condurlo a buon risultato.

Se si fa lo scasso d'inverno è facile togliere la gramigna profonda, ma non quella superiore che è racchiusa nel terreno superficiale; occorre quindi prevedere questa circostanza e far precedere un lavoro superficiale per raccogliere quella più in alto.

Le lavorazioni superficiali e la semina contro la gramigna

Altro mezzo di lotta, meno costoso e pur buono, è quello di non adoperare nelle vigne la vanga, ma bensì la zappa o la zappa cavallo e fare durante due o tre anni numerosissime lavorazioni superficiali.

Queste disturbano la gramigna e la fanno diminuire. Poscia in una estate si fa un lavoro profondo nel Luglio e nell'Agosto, in modo da mettere al sole quella che può essere rimasta.

Un terzo metodo consiste nell'impianto di un fittissimo medicaio ben concimato chimicamente. Bisogna concimare con 10 q.li di perfosfato e 3 di cloruro potassico e seminare circa 35 kg. di medica dopo un buon lavoro e poscia rullare. La medica prospera vigorosa e soffoca la mala erba.

E. V.

## Sottoscrizione per i terremotati

Nella Società N. Tommaseo  
Società Acquese N. Tommaseo, L. 10.

Dal Presidente del Comitato  
Beccaria Giacomo, L. 4.

Nel Pastificio e Panificio Dellagrissa  
Giovanni Dellagrissa, 5 - Personale Panificio e Pastificio, 19,90.

Nell'Albergo Vittoria  
Persi Cesare, Proprietario, L. 5 - Personale del detto Albergo, 3.

Nell'Ufficio delle Ipoteche  
Valsecchi Adolfo, L. 5.

Nella Tesoreria Comunale  
Rachele Ottolenghi Montalcini, L. 10 - Prof. Picchio Giovanni, 5 - Israel Ottolenghi, 5

Nell'Acqui Club

Avv. Galliani Lazzaro, L. 5 - Virginia Cornaglia Galliani, 2 - Letizia Galliani, 1 - Baldizzone Giuseppina, 1 - Primitivi Elebe, 0,50 - Ciriotti Vittorio, 1 - N. N. 0,30 - Gabutti Giuseppe, 0,50 - Giacobbe Antonio, 1.

## ACQUI CLUB

Proseguono gli ozi imposti dalla nemica neve, la quale sul campo sorpassa l'altezza di 30 cm., impedendo ancora lo svolgersi del campionato Acquese che il club giallo azzurro ha indetto.

Intanto l'Acqui Club sta compiendo in se stesso una selezione della sua stessa organizzazione, della quale daremo notizia nel prossimo numero. Di modo che la primavera troverà un Acqui Club più gagliardo e più tenace di quel che abbiamo sinora conosciuto.